



acquedottolucano

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Redatto da Acquedotto Lucano S.p.A. in data:	Verificato da ATO Basilicata in data: 12.10.2005	Approvato da C.d.A. Acquedotto Lucano S.p.A. in data: 19.11.04	Rev. 1 del 12.10.2005
---	--	---	--------------------------

In vigore dal

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ente Gestore e norme per la fornitura dell'acqua)

1. Il presente regolamento si applica agli utenti dei Comuni aderenti all'Autorità d'Ambito Territoriale di Basilicata così come previsto dalla Convenzione di gestione stipulata tra Aato Basilicata ed Acquedotto Lucano Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato della regione, denominata di seguito Società.
2. Esso regola le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti tra Gestore ed utente ed è parte integrante, unitamente agli Allegati e alla Carta del Servizio Idrico Integrato, di ogni contratto di fornitura dell'acqua e dei servizi di depurazione e smaltimento delle acque reflue, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o quando, comunque, ne faccia richiesta.
3. Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento i rapporti con gli utenti sono stati regolati facendo riferimento a norme previste per casi analoghi da precedenti gestori presenti sul territorio.
4. Ogni variazione e/o integrazione, al presente regolamento sarà approvata dall'AATO Basilicata su proposta della Società o a seguito di un processo di analisi svolto dalla Società e promosso dall'AATO Basilicata.
5. Di queste sarà data notizia agli utenti mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo comunicato, oppure attraverso qualsiasi mezzo di informazione o mediante il sito internet della Società (www.acquedottolucano.it)

Art. 2

(Servizio idrico integrato)

1. La Società gestisce il Servizio Idrico integrato nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali e agricoli, la progettazione e gestione dei sistemi di reti di acquedotto e fognature, la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche, la ricerca e coltivazione delle falde idriche, la gestione e la realizzazione degli impianti di potabilizzazione, depurazione e smaltimento, e l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque.
2. Nelle zone in cui la rete idrica e fognante debba essere realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire solo dopo l'assunzione in

gestione di dette opere da parte della Società. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averne verificata la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune o i terzi interessati dovranno richiedere preventivamente alla Società di Gestione opportuno parere vincolante al fine della presa in gestione sulle soluzioni progettuali adottate. Ad ultimazione dei lavori e contestualmente alle operazioni di collaudo la Società effettuerà le opportune procedure per la messa in esercizio ed avviamento delle opere che sono vincolanti agli esiti del collaudo tecnico dell'opera. A fronte di tutte le attività svolte da AL S.p.A. occorrerà prevedere nei quadri economici di progetto un importo pari all'1.5% dell'importo dei lavori

3. Per le opere di urbanizzazione iniziate prima dell'approvazione del presente regolamento e che non prevedono, nei relativi quadri economici, i costi di cui al comma 2 la Società assumerà la gestione delle opere.

Art. 3

(Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica)

1. La Società presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per usi civili nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

2. E' vietata, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'erogazione del servizio idrico per le opere prive di permesso di costruire, nonché per opere realizzate in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

3. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

4. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

5. La somministrazione potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società.

6. La Società assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di

misura generale previo rilascio delle autorizzazioni allo scarico così come previsto dalla vigente normativa.

7. La Società può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua per obiettive e giustificate ragioni di servizio. Queste interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità degli utenti, dandone comunicazione come previsto nella Carta dei Servizi.

8. La Società non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso, variazione di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi o dalle fattispecie previste nel presente articolo.

9. L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società dell'eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti. Qualora si verifichi l'interruzione del flusso la Società è tenuta a garantire il ripristino dell'erogazione nel rispetto dei tempi previsti nella Carta dei Servizi.

Art. 4

(Modalità di fornitura)

1. La Società garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla ad uso potabile, secondo le vigenti norme.

2. Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture di acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore/contatore).

3. Sono altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo, a forfait o occasionale.

Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, in cui dovranno essere indicati:

- · luogo di erogazione
- data di inizio e di cessazione della fornitura
- · utilizzo per cui è richiesta la fornitura
- numero dei fruitori del servizio.

4. Per forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), l'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione di € 60, come disciplinato nell'allegato al presente Regolamento, e dell'importo dei consumi presunti, calcolati sulla base del piano tariffario in vigore, considerando un consumo di 2 mc giornalieri per un minimo di 30 giorni.

5. Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento, da determinarsi mediante redazione di apposito preventivo in conformità a quanto previsto nel successivo art. 25 e negli allegati al presente Regolamento

6. Alla scadenza del contratto, la Società provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

7. Sono definite forniture temporanee o occasionali quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni. In tali casi, a seguito di sopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, previo rilascio di apposito preventivo verrà installato apposito misuratore e i relativi consumi verranno fatturati secondo le modalità contenute nell'allegato al presente Regolamento. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia, o se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

8. Nelle ipotesi in cui, a causa di esigenze tecniche, non risulti possibile l'installazione di apposito misuratore, si ritengono applicabili le previsioni fissate per le forniture a forfait di cui al precedente punto 4.

Art. 5

(Servizio di fognatura)

1. La Società somministra il servizio di fognatura nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni del presente Regolamento.

2. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previo richiesta di allacciamento e versamento dei costi di allaccio seguendo le procedure ed i costi previsti nel successivo art. 25 e negli allegati al presente Regolamento. Le nuove opere restano in gestione alla Società.

Art. 6

(Servizio di depurazione)

1. La Società fornisce il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell'impianto, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente regolamento.

Art. 7

(Uso dell'acqua)

1. La Società somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.

2. Nel caso di uso diverso da quello richiesto, è facoltà della Società rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati dalla Società stessa di intesa con l'AATO.

3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

E', inoltre, rigorosamente vietato:

- prelevare acqua, con qualsiasi mezzo e/o strumento, dalle fontane, dai servizi igienici e dagli

altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, tubi di gomma o di altro materiale, allo scopo di convogliare acqua;

- prelevare acqua dagli idranti stradali per i pubblici giardini, nonché per il lavaggio delle fognature se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

4. Nei casi in cui sia riscontrata infrazione, si procederà alla denuncia del fatto alle autorità competenti.

5. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono i profili ed il piano tariffario deliberato dall'AATO Basilicata:

- domestico: riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuata all'interno di unità abitativa/e ed a comunità che, non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
- commerciale, artigianale ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività:
 - a) di intermediazione e di scambio di beni e servizi nonché per le attività uso edilizio;
 - b) produttiva, che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, commercializzazione di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- agricolo: riguarda l'erogazione di acqua per attività che richiedono l'uso di acqua potabile e per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- allevamento: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti ad uso allevamento di bestiame purché correlate da idonea documentazione e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- pubblico: sono le forniture idriche destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina. Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:
 - 1) gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
 - 2) le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili di proprietà della pubblica amministrazione;
 - 3) gli impianti antincendio al servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
 - 4) fontane ed impianti al servizio di giardini, lavaggio delle strade, alimentazione di piscine pubbliche, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, e per altri usi richiesti dagli Enti locali.

6. La Società potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienicosanitarie.

7. E' espressamente vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. È fatto obbligo di stipulare un nuovo contratto di utenza nel caso di modifiche al tipo di uso. Ove si abbia un uso promiscuo dell'acqua, l'Utente deve provvedere a

stipulare un contratto di utenza per ogni categoria contrattuale, con la posa di misuratori distinti; altrimenti si provvede all'applicazione all'intero consumo della tariffa maggiore.

8. E' sempre vietato l'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il lavaggio non autorizzato di automezzi. Per il funzionamento di fontane ornamentali deve essere previsto apposito impianto di ricircolo dell'acqua.

9. La Società è responsabile della potabilità dell'acqua fino al punto di consegna.

Art. 8

(Uso delle opere di fognatura e depurazione)

1. La Società somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.

2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono i profili ed il piano tariffario deliberato dall'AATO Basilicata:

a) domestico: riguarda gli scarichi come classificati nel presente Regolamento;

b) industriale: riguarda gli scarichi come classificati nel presente Regolamento;

c) pluviale: riguarda gli scarichi come classificati nel presente Regolamento.

4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti.

CAPO II

CONTRATTI

Art. 9

(Richiesta di somministrazione)

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato deve presentare alla Società l'apposito modulo di richiesta predisposto dalla stessa debitamente compilato e sottoscritto.

2. Nel caso in cui, per eseguire le opere necessarie alla installazione degli impianti, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà avere ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte del terzo proprietario sollevando la Società da ogni e qualunque controversia che possa insorgere.

3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell'immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti.

4. per la somministrazione per uso cantiere il richiedente dovrà impegnarsi a corrispondere la spesa per

la realizzazione del relativo tronco.

5. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese per oneri di istruttoria.

6. La Società potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.

7. In caso di diniego da parte della Società, in base a quanto previsto dal precedente comma 6, o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.

8. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di utenza.

Art. 10

(Titolarità dei contratti d'Utenza)

1. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta alla Società.

2. Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore o del comodatario - quest'ultimo risponde in solido col richiedente l'allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenza.

3. Il richiedente deve mettere a disposizione della Società la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione dell'allacciamento, così come specificato nell'apposito preventivo. Secondo quanto disposto dall'art. 5 lettera d) della L. 05.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi.

4. La somministrazione avverrà, quindi, per singolo utente e per ogni uso, salvo, in ogni caso, quanto previsto dal successivo art. 61.

5. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori per ogni singola utenza, la Società ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. In particolare, per la fornitura ad un'immobile composto da più appartamenti, nel caso vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

Art. 11

(Preventivo)

1. A seguito della richiesta di somministrazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l'azienda provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso il cui costo verrà scomputato dall'importo lavori nel caso venga accettato dall'utente. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.
2. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato.
3. Il Preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, l'Utente sarà considerato rinunciatario con la conseguente applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 12

(Contratto di somministrazione)

1. La somministrazione dell'acqua avviene dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, del contratto di utenza - nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti - e l'attivazione del misuratore di consumi. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti della Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Nel caso di persona fisica, il richiedente può farsi rappresentare da un terzo munito di apposita delega; nel caso di persona giuridica il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante; è ammesso alla sottoscrizione chi dispone di procura speciale o generale.
4. Nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto deve essere stipulato da uno solo dei fruitori, considerato responsabile del rapporto con la Società, su delega scritta degli altri che sono tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.
5. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento, ed alla firma del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura.
6. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'acquisizione del diritto alla somministrazione, all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
7. La Società darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.
8. In ogni caso, compresi quelli di subentro, voltura e innovazione, il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare è indicato negli allegati al presente Regolamento e sono determinati in relazione alla tipologia di utenza. La Società, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento e della legge.

9. Restano a carico del utente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso, nonché l'imposta di bollo.

10. La Società provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale del utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per il utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r, ovvero con consegna diretta presso gli sportelli della Società che ne attesterà il ricevimento.

Art. 13

(Durata dei contratti)

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.

I contratti di somministrazione temporanea hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 14

(Subentro di utenza)

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente e non convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale depositato. E' facoltà del subentrante richiedere che il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario del contratto venga trasferito al nuovo contraente. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e al versamento del deposito cauzionale, stabilito dalla Società in relazione alle caratteristiche dell'utenza, secondo le previsioni del comma 8 del precedente art. 12.

Art. 15

(Voltura di utenza)

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza provvedendo al versamento degli oneri previsti. La voltura dell'utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte dell'utente. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura.

2. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione della disdetta e della voltura indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal presente Regolamento; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi rimane il titolare del contratto.

3. In caso di voltura, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto la Società provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione del servizio.

4. L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento degli oneri di istruttoria, pari a 30 € e di quelli eventuali per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte della Società del servizio.

5. In caso di richiesta di voltura da parte del nuovo utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, la Società provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. La Società inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di € 103,29 per la mancata comunicazione della disdetta, decorsi 60 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Art. 16

(Innovazione)

1. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, variazione delle unità abitative di un condominio, anche di fatto, variazione del servizio erogato da idrico o fognante/depurativo ad integrato, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

2. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal presente Regolamento.

3. La Società, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. La Società provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 17

(Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore)

1. La Società, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale della Società o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dalla stessa. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, numero indici del contatore, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

2. L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere suddetto verbale, ricevendone copia.

Art.18

(Recesso dal contratto)

1. I titolari delle utenze che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono dare comunicazione scritta di disdetta, versando i relativi oneri, alla Società, mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla stessa, citando il codice di utenza e tutti quei dati che, possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore, la matricola dello stesso e l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo. In mancanza di tale disdetta, i titolari restano gli unici responsabili nei confronti della Società e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. 2. La Società entro i trenta giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione e/o chiusura con apposizione dei sigilli del misuratore con emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi, calcolati

fino al giorno della chiusura del contatore e con la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati come per legge. La Società deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente del contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato dalla Società.

3. Il titolare di utenza, deve inoltre comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri, a qualsiasi titolo, l'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 19

(Sospensione della somministrazione)

1. La Società procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:

a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto;

b) qualora la Società non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente Regolamento;

c) qualora l'utente prelevi l'acqua dalla rete idrica gestita dalla Società senza essere espressamente autorizzato, salvo l'ipotesi di reato perseguibile a norma di legge;

d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società;

e) qualora non risultino pagate numero 3 fatture, salva, comunque, la successiva risoluzione del contratto;

f) fallimento del utente.

2. La Società ha l'obbligo di dare al utente un preavviso di 30 giorni.

3. La Società addebiterà al utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, nonché una penale pari a €103,29.

4. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà della Società porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione al utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto della Società al pagamento del servizio prestato.

Art. 20

(Prelievi abusivi)

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dalla Società. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti della Società se non espressamente autorizzati dalla stessa. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati

abusivi.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 21

(Clausola risolutiva espressa)

1. La Società dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del utente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per le ulteriori ipotesi di sospensione previste dal presente Regolamento, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.

2. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:

- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) distruzione dell'immobile;
- c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- d) sub fornitura del servizio;
- e) revoca della autorizzazione allo scarico;
- f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto il utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione della presa stradale e del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

4. Nel caso di calamità naturali, opportunamente certificate dagli Enti competenti, che rendano l'immobile inagibile l'utente non dovrà versare nessun onere per le procedure di distacco e riattivazione dell'utenza

Art. 22

(Decesso del utente)

1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso la Società di tutte le somme dovute dal utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare la Società mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

2. La Società, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento. In caso di decesso intervenuto anteriormente all'approvazione del presente Regolamento, la sospensione avverrà previa diffida agli eredi.

Art. 23

(Fallimento del utente)

1. In caso di fallimento del utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate dall'art. 19 lett. f) del presente Regolamento, comunque la Società ne venga a conoscenza, salva comunque l'applicazione dell'art. 21.
2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 24

(Riattivazione dell'utenza)

1. L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.
2. Il contatto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

CAPO III

ALLACCIAMENTI

Art. 25

(Spese di allacciamento)

1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe e le modalità stabilite negli allegati al presente Regolamento.
2. Spetta alla Società determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
3. Sulle opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, la Società si riserva di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto funzionamento delle stesse.
4. Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri come Stabilito negli allegati al presente Regolamento.
5. Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, la Società provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.
6. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, la Società avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
7. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata oltre i tempi indicati per motivi non dipendenti dal richiedente la Società è tenuta ad indennizzare l'utente secondo quanto stabilito al punto V.2

Rimborso per mancato rispetto degli impegni) della Carta del Servizio

8. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché la Società non si riterrà più impegnata a realizzare l'allacciamento.

9. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

10. Per le derivazioni di fognatura o integrate la Società provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell'eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. Restano a carico del utente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente così come determinate dalla Società.

Art. 26

(Prescrizioni tecniche)

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte principali di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le derivazioni vengano realizzate, previa autorizzazione della Direzione Tecnica, sotto l'osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienicosanitaria che di volta in volta verranno prescritti.

2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l'eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell'impianto interno di fognatura.

3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla Società, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I richiedenti l'allacciamento alle bocche antincendio, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo altresì alla tempestiva comunicazione degli aggiornamenti in caso di variazione. La Società, in condizioni normali, esclusi, tra l'altro, i casi di rottura o interruzione del servizio, garantisce la pressione e la portata della rete al momento dell'uso. Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso ad Acquedotto Lucano S.p.A. entro 24 ore in modo che si provveda ad una nuova sigillatura.

4. L'apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso di Acquedotto Lucano S.p.A., o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione della penale di € 103,21.

5. Per ciascuna bocca antincendio, è stabilita una quota fissa pari a € 25,82, comprensiva dell'intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge, da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione e determinato in base alle tariffe approvate dall'Aato.

6. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 100 cm misurati dal piano di calpestio all'asse del bicchiere del sifone di innesto per l'impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.

Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.

CAPO IV

IMPIANTI INTERNI

Art. 27

(Impianti interni di acquedotto)

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dalla Società e quella di diversa provenienza.
5. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.
7. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dalla Società.
8. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
9. La Società, se ritenuto necessario, può verificare gli impianti e gli apparecchi del utente.

Art. 28

(Impianti interni di fognatura)

1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del utente in conformità alle seguenti prescrizioni.

2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dalla Società.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Gli impianti interni di fognatura a uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.

Art. 29

(Prescrizioni e collaudo)

1. La Società si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni idrici e fognari.
2. La Società si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all'impianto interno, finalizzata all'istallazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura o comunque che comporti l'istallazione di depositi di acqua, l'Utente deve darne preventiva comunicazione alla Società, per le necessarie autorizzazioni.

In ogni caso la rete interna non potrà essere messa in connessione con altre fonti di approvvigionamento

4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, la Società potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del utente.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo la Società può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese del utente.

CAPO V

APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 30

(Apparecchi di misura)

1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo e calibro è stabilito dalla Società in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.

2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura della Società, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.
3. La Società ha la facoltà di sostituire a proprie spese gli apparecchi di misura in ogni tempo e comunque almeno ogni 14 anni, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al utente.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando il utente si approvvigioni anche da altra fonte, su detta fonte dovrà installare, previa comunicazione e presentazione della certificazione sulla qualità dell'acqua rilasciata dagli organi competenti, a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dalla Società, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. La Società potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese del utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.
5. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione di fognatura ad uso domestico, il utente dovrà richiedere l'istallazione di un misuratore in sottolettura a quello principale ai soli fini della misurazione dei volumi idrici utili alla determinazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.

Art. 31

(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)

1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dalla Società in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale della Società stessa.
2. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale della Società.
3. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi sportelli forniti dalla Società, muniti di serratura la cui chiave è consegnata al utente.
4. La Società si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
5. La Società si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione al utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione.
6. Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato dei luoghi, anche interni, tali da incidere sulla accessibilità e sicurezza del misuratore, l'Utente dovrà essere autorizzato da Acquedotto Lucano S.p.A. allo spostamento del misuratore di consumi in posizione più idonea. Le spese da sostenere per lo spostamento saranno a carico dell'Utente.
7. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.
8. L'utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
9. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle operazioni di manutenzione dell'alloggiamento stesso.. E' tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.

Art. 32

(Guasti, verifiche e lettura degli apparecchi)

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui la Società lo ritenga opportuno.
2. L'utente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi definiti dalla Società.
3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. La Società, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L'importo da addebitare all'utente sulla base dei suddetti volumi sarà incrementato del doppio a titolo di penale.
5. Qualora l'utente o personale della Società rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente. Nel caso in cui il contatore risulti deteriorato, illeggibile o comunque non idoneo per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito dalla Società a proprie spese, e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
6. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.
7. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della Società; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all'utente le spese di verifica, così come determinate dalla Società.
8. La Società ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
9. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante a d'Acquedotto Lucano S.p.A. e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Società di sospendere il servizio fino a che l'utente abbia soddisfatto la stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di 200 mc di acqua alla tariffa base.

Art. 33

(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)

1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale la Società dispone l'installazione a cura e spese del utente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale della Società o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. Su richiesta del utente la Società, in luogo dell'installazione del misuratore, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
- b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
- c) analisi dei processi di trattamento dei reflui.

2. L'utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale della Società i misuratori ed i prelevatori di campioni di reflui.

3. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature suddette; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.

4. Nel caso di guasti al misuratore dei reflui, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa accertare le cause dei guasti.

5. I misuratori dei reflui possono essere rimossi o spostati su richiesta della Società o del utente, previo accordo con la medesima.

6. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

7. La Società comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto dal presente Regolamento.

CAPO VI

TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 34

(Tariffe)

1. Per ciascun contratto di somministrazione, è prevista una tariffa specifica stabilita dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata, la quale approva inoltre ogni variazione alla stessa.

2. La Società applica la tariffa dei servizi somministrati in conformità alle disposizioni e ai meccanismi emanati dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata.

3. Per l'uso antincendio, fermo restando l'applicazione della quota fissa (canone), la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella fissata dall'Aato per gli usi occasionali. Per gli impianti esistenti, fino all'installazione del misuratore, si applicherà una tariffa in funzione del numero e

tipologia delle bocche antincendio installate.

4. Per le forniture alle navi e natanti e alle autobotti la tariffa è quella stabilita dalla Società per gli usi occasionali, determinata esclusivamente in base al consumo .

5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è quella stabilita dall' Autorità d'Ambito, fatte salve le successive variazioni. La tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento.

6. Per l'uso industriale (produttivo ex lege n. 319/76) la tariffa è in funzione della quantità e qualità del reflu.

Art. 35

(Rilevazione dei consumi)

1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente, almeno una volta all'anno, da parte della Società ovvero mediante comunicazione dell'utente secondo modalità preventivamente indicate (autolettura), fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Società.

Art. 36

(Fatturazione)

1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all' utente con fattura di norma semestrale e con pagamento di norma trimestrale anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per la Società di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.

2. Il conguaglio viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del pro-die ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Pertanto, l'imputazione dei consumi viene calcolato in base al consumo ricavato dalle letture iniziali e finali e diviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato deve essere moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazione.

In caso di nuovi allacciamenti, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi per tipologia di utenza e sono conguagliati con le modalità sopra indicate.

3. Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura (per i misuratori ai quali la Società ha già provveduto alla piombatura), o comunque manomesso, fatto salvo quanto previsto dalle sanzioni previste dal presente Regolamento, i consumi sono calcolati sulla base dei consumi storici degli ultimi tre anni, o in mancanza di tale dato, sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza.

4. Nel caso non sia stato installato il contatore, il consumo sarà calcolato sulla base di consumi medi degli utenti della stessa tipologia del comune di residenza o, in mancanza, facendo riferimento ai consumi medi di comuni limitrofi

5. Le bollette relative ai consumi fatturati possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dall'utente al momento della stipula del contratto o successivamente attraverso una richiesta formale presentata alla Società.

6. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, nell'ambito di quanto fissato dalla Convenzione di Gestione e dal Piano d'Ambito, previa Intesa con l'AATO.

Art 37

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio la Società su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti.
4. La Società decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 38

(Norma di rinvio)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 39

(Autorità competente)

1. Salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali (art. 2 comma 1 lett. h D.L.vo n. 152/99) deve essere presentata al Comune competente per territorio (art. 45 comma 6 D.Lgs. n. 152/99) che rilascia l'autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione per lo scarico, presentata al Comune territorialmente competente, dovrà essere inviata per conoscenza all'Acquedotto Lucano S.p.A. in qualità di Ente Gestore. Per consentire alla Società, un controllo uniforme ed omogeneo delle autorizzazioni, in concerto con le amministrazioni comunali, si adotterà una modulistica conforme a quanto prescritto nel D.Lgs. n. 152/99.
3. L'immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l'autorizzazione.

Art. 40

(Classificazione degli scarichi)

1. Ai sensi dell'art.2 c.1 g), bb) e cc) del D.Lgs. n.152/99, si definisce scarico domestico l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar.
2. Ai sensi dell'art.28 c.7 del D.Lgs. n.152/99, salvo diversa disciplina regionale, si definisce scarico assimilabile a quello domestico l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali e da servizi, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente derivante dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà alla determinazione dell'abitante equivalente ai sensi dell'art. 2 c. 1 a) del D.Lgs.152/99. Non è comunque da considerare assimilabile lo scarico contenente le sostanze di cui alla Tabella n.1 allegata al presente regolamento. Rientrano sempre e comunque tra gli scarichi assimilabili quelli elencati all'art.28 c.7 alle lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n.152/99.
3. Ai sensi dell'art.2 c.1 h), bb) e cc) del D.Lgs. n.152/99 si definisce scarico industriale l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, derivanti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali.
4. Si definisce scarico pluviale l'immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del D. Lgs. n.152/99 o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.

Art. 41

(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)

1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati nonché pluviali sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente regolamento.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali, dovranno presentare la certificazione che attesti che lo scarico è di tipo domestico, assimilato al domestico o pluviale.
3. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati nonché pluviali che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n.152/99.
4. E' fatto divieto di immettere nelle reti pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche.

Art. 42

(Disciplina degli scarichi industriali)

1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi:

a) ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e succ. modificazioni e integrazioni, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o lo stesso non sia in esercizio;

b) ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. n.152/99, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.28 cc.1 e 2 dello stesso decreto. Nell'ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).

2. L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni, così come stabilito dal presente Regolamento.

3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.

Art. 43

(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)

1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab.3/A e tab.5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/99, all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi:

a) ai limiti di cui alle tab.3/A e tab.5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/99, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o quest'ultimo non sia in esercizio o risulti inadatto al trattamento di dette sostanze. La Società si riserva, in considerazione delle capacità dell'impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell'art.34, c.3, del D. Lgs. n.152/99 dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

b) ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. n.152/99, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.28 cc.1 e 2 dello stesso decreto. Nell'ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).

2. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura, comunque, dovrà avvenire con apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto prelievo campioni, così come stabilito dal presente Regolamento.

3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.

Art. 44

(Autorizzazione allo scarico)

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione alla Società e, quindi, il nuovo titolare dovrà chiedere una nuova autorizzazione.
2. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45, c.7, del D.Lgs. n.152/99, ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione all' Autorità competente. La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nell'allegato al relativo modello.
4. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico. Lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
5. Per gli insediamenti, edifici, o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
6. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
7. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione provvisoria dovrà, non oltre 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all'Autorità competente ed all'Acquedotto Lucano S.p.A., della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell'indice di pericolosità, l'Autorità potrà stabilire, nell'atto di autorizzazione, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

Art. 45

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. La Società nel caso in cui accerti:
 - a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
 - b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;procederà alla segnalazione all'Autorità competente per territorio che diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, il titolare a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, la Società provvede a diffidare il titolare dello scarico a segnalarlo all'Autorità competente per territorio che contestualmente provvederà a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, l'Autorità competente, anche su segnalazione dell'Acquedotto Lucano S.p.A., revocherà l'autorizzazione al titolare dello scarico fatto salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o che potranno essere patiti dalla Società.
4. La revoca dell'autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. La Società provvede alla sospensione della somministrazione dando un preavviso al utente di giorni 15. In ogni caso rimarranno a carico del utente le spese per la sospensione nonché gli ulteriori corrispettivi pattuiti nel contratto.

CAPO VIII

SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI

Art. 46

(Disciplina dei conferimenti)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 possono essere conferiti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestite dalla Società aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico e purché provenienti dai comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale unico di Basilicata:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti dal comma 4 dell'art. 27 del D.Lgs. 152/99 relativi ad insediamenti, installazioni o edifici isolati;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
2. I conferimenti possono essere effettuati esclusivamente da trasportatori iscritti all'Albo nazionale imprese gestione rifiuti in possesso di regolare contratto di somministrazione con la Società.
3. Al momento dell'accesso all'impianto il trasportatore dovrà esibire:
 - a. formulario di identificazione del rifiuto di cui al D.Lgs. n.22/97;
 - b. campione preliminare del rifiuti liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
 - c. contratto di somministrazione della Società;
 - d. ricevuta di versamento del corrispettivo del servizio.
4. La Società si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari

prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento dei reflui.

5. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte della Società, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi:

- a) disservizio dell'impianto di trattamento,
- b) disposizione dell'autorità competente ai sensi del comma 5 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99;
- c) non conformità del campione alle acque conferite;
- d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto nel presente articolo.

6. Nell'ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) e b) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.

Art. 47

(Richiesta di somministrazione)

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare alla Società l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.

2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:

- a) dati anagrafici e fiscali dell'autotrasportatore;
- b) estremi iscrizione all'Albo nazionale imprese gestioni rifiuti;
- c) provenienza geografica dei reflui e impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
- d) tipologia dei reflui da conferire secondo la classificazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del presente Regolamento e caratteristiche degli stessi;
- e) volume dei conferimenti distinti per qualità e quantità.

3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le relative spese per oneri di istruttoria, come stabiliti nell'allegato al presente regolamento.

Art. 48

(Perfezionamento e durata del contratto)

1. Alla sottoscrizione del contratto si provvederà previa verifica della capacità depurativa dell'impianto in relazione alla quantità e qualità dei reflui da conferire ed a seguito di comunicazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 36 D.Lgs. 152/99.

2. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all'impianto di trattamento alle condizioni stabilite nello stesso, in conformità alle norme del presente Regolamento.

3. Il Contratto ha la durata di un anno non prorogabile.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.

Art. 49

(Controlli)

1. La Società si riserva di procedere preventivamente, ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2. Il controllo verrà eseguito da personale della Società o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto.
3. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all'immissione nell'impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
4. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio della Società nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
5. Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare alla Società la somma di € 516,46 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici di laboratorio, come stabiliti nell'allegato al presente regolamento; salvo i maggiori danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
6. In tutti i casi di non conformità previsti dal presente articolo il contratto è risolto di diritto. E' facoltà della Società procedere alla sospensione di altri analoghi contratti eventualmente in essere con lo stesso trasportatore.

Art. 50

(Tariffa)

1. La tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti dalla Società è determinata dalle tariffe di riferimento deliberata dall'Autorità d'Ambito.

Art. 51

(Clausola risolutiva espressa)

1. La Società dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
 - a) ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui al presente Regolamento;
 - b) mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Società, degli oneri a titolo di penale di cui al presente Regolamento.

CAPO IX CONTROLLI

Art. 52

(Personale addetto al controllo)

1. La Società dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
 - a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dalla Società e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
 - b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
 - c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dalla Società che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94, il utente è tenuto a denunciare alla Società.
2. L'utente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale della Società appositamente incaricato.

Art. 53

(Esecuzione dei controlli)

1. I controlli sono effettuati sulla base del programma appositamente predisposto dalla Società.
2. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli stessi.
3. Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio, si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l'indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

(Applicabilità del diritto comune)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 55

(Obbligatorietà)

1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 56

(Sanzioni)

1. Ogni Utente deve rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
2. Ogni violazione al presente Regolamento può essere accertata e contestata dagli agenti di P.S. e dal personale della Società abilitato. L'applicazione delle sanzioni dal presente Regolamento non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.

Art. 57

(Rapporti contrattuali)

Coloro che al momento dell'adozione del Regolamento del SII avessero un rapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in tale Regolamento, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società dell'avvenuta approvazione del Regolamento e della Carta del servizio, contestualmente all'invio di copia delle condizioni generali di contratto.

Art. 58

(Reclami)

1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni comunicazione dei Utenti alla Società, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, o direttamente presso le sedi territoriali.

Art. 59

(Controversie)

1. La Società non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra utenti e altri soggetti terzi. Nel caso in cui venga adita l'Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Art. 60

(Recupero crediti)

1. Al recupero delle somme dovute alla Società si provvede con le procedure previste dalla Legge.

Art. 61

(Disciplina transitoria)

1. Nei casi in cui più utenti, prima gestiti da altro soggetto gestore, siano serviti da un unico contatore, questi dovranno nei modi e nei tempi che verranno stabiliti da questa Società in accordo con l'Autorità d'Ambito, procedere alla separazione dei contatori.

2. Qualora gli utenti in questione non provvederanno alla separazione del contatore secondo le procedure stabilite a norma del precedente comma, si riterrà totalmente applicabile la disciplina prevista nel presente Regolamento.

2 Fino al momento della separazione a tali utenti, ferma comunque restando l'applicazione del vigente sistema tariffario approvato dall'AATO, potranno usufruire del sistema delle impegnative, applicando a ciascuna di queste una quota fissa così come determinata dall'AATO, e contabilizzando per ognuna, autonomamente, i consumi.

Art. 62

(Informativa ai sensi della L. n.675/96 e successive modifiche e integrazioni, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")

1. Titolare del trattamento è l'Acquedotto Lucano Spa con sede legale in Potenza, via della Chimica, snc (C.F. e P.IVA 01522200763), nella persona del suo legale rappresentante. La Società garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili, ex art. 22 L.675/1996) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito dell'attività da questi svolta, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge. Ai sensi della L.675/1996, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura della Società far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Art. 63

(Riferimenti legislativi)

1. Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto del quadro normativo di Settore:

- a) Testo unico sulle opere idrauliche n° 523 del 1904;
- b) Testo unico sulle acque n° 1775 del 1933;
- c) Legge 4 febbraio 1963, n° 129, riguardante il Piano regolatore generale degli acquedotti;
- d) Legge 08 luglio 1986, n° 349, di istituzione del Ministero dell'Ambiente;
- e) Legge 18 maggio 1989, n° 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di Bacino e il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali;
- f) Legge 5 gennaio 1994, n° 36, di riforma e riordino del settore risorse idriche;

- g) Legge 21 gennaio 1994, n° 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente;
- h) Legge Regionale - Basilicata - 23 dicembre 1996, n.63 "Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali";
- i) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";
- j) Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle 1 G.U. n° 92 del 21.04.1998 S.O. n°77/L acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole." 2 ;
- k) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128" .
- l) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- m) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- n) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 "Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini dell'emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici;
- o) Legge 11 luglio 1995, n° 273 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n° 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni";
- p) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 1996, in attuazione dell'art.4 della L. n°36/94, con cui si disciplina le direttive generali e di settore, le metodologie per la programmazione razionale dell'uso delle risorse, i criteri e gli indirizzi per i trasferimenti di acqua per il consumo umano, l'aggiornamento del PRGA, direttive e parametri per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, i criteri per la gestione del Servizio Idrico Integrato, i livelli minimi che devono garantirsi nell'ATO, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione e conduzione delle risorse per usi diversi da quello potabile;
- q) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";
- r) Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" ;
- s) Convenzione e regolamento per l'affidamento del S.I.I. ad A.L. come approvato dall'AATO Basilicata con delibera n. 19 del 3 settembre 2002.
- t) Legge Regionale 10 aprile 2000 n. 40 "Norme per la tutela del Consumatore e l'Utente".